

Disciplinare per l'utilizzo della palestra scolastica comunale

Sommario

Art. 1 – Finalità e attività consentite	2
Art. 2 – Periodo della concessione	2
Art. 3 – Soggetti e disposizioni generali.	2
Art. 4 – Disponibilità della palestra scolastica.	3
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle richieste d'uso.	3
Art. 6 – Concessione in uso per attività programmate su base annua o stagionale e piano orario di utilizzo.....	3
Art. 7 – Concessione in uso per attività occasionali, straordinarie o limitate nel tempo.....	3
Art. 8 – La concessione	3
Art. 9 – Concessione in uso gratuito.....	4
Art. 10 – Attività autorizzate nella struttura.....	4
Art. 11 – Custodia, sorveglianza e pulizia	4
Art. 12 – Tariffe e cauzione	5
Art. 13 – Responsabilità, sorveglianza e sanzioni	6
Art. 14 – Consulta per la gestione della palestra scolastica	6
Art. 15 – Revoca atti	6
Art. 16 – Disposizioni finali -Decorrenza.....	6

Art. 1 – Finalità e attività consentite

La palestra scolastica inserita nel polo scolastico di Via Matteotti/Via Leonardo da Vinci può essere concessa in uso per le attività compatibili con la struttura stessa ai sensi dell'art. 90, comma 26 della Legge 27/12/2002, n° 289 (Legge Finanziaria 2003) e dell'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2006, n. 27, che sanciscono la facoltà dei comuni di utilizzare la palestra scolastica di loro proprietà fuori dell'orario scolastico.

La palestra è conforme alla normativa antincendio per le attività 67.4.C-65.1. B 65.1.B-74.2.B del DPR 1/08/2011 n. 151 (Attestazione di rinnovo periodico con scadenza 11/02/2024 – pratica VVF n. 9173 prot. 3871 del 02/05/2019).

Art. 2 – Periodo della concessione

L'uso della palestra scolastica è concesso, secondo apposito piano di utilizzo, fatte salve specifiche autorizzazioni stabilite dalla Giunta comunale, nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 giugno al di fuori dell'orario scolastico.

Per particolari ed eccezionali esigenze la palestra, su richiesta degli interessati, può essere concessa in uso anche durante i periodi di festività.

Su richiesta specifica, la palestra scolastica può essere utilizzata straordinariamente nei due mesi estivi (luglio e agosto), previa comunicazione all'Istituto Comprensivo e previo parere della Giunta comunale e comunque compatibilmente con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3 – Soggetti e disposizioni generali.

La palestra scolastica può essere concessa in uso a:

- a. Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
- b. Enti di promozione sportiva;
- c. Discipline sportive associate;
- d. Federazioni sportive;

Secondo un ordine di priorità che favorisca:

1. attività dei settori giovanili minorenni;
2. attività sportive inclusive che promuovono la diffusione dello sport in condizioni di uguaglianza e pari opportunità per favorire l'integrazione.
3. le società/associazioni che partecipano ai campionati di varie categorie;
4. le attività sportive per anziani;
5. il maggior numero di utenti coinvolti nella attività sportiva per la quale viene richiesto l'uso della palestra;
6. le attività svolte da associazioni di maggior peso e radicamento sul territorio;
7. le società/associazioni che partecipano a campionati per amatori.

L'uso della palestra scolastica per lo svolgimento di attività ed iniziative promosse dall'Amministrazione comunale ha priorità su ogni altra utilizzazione.

A tal fine l'Amministrazione comunale può, in casi eccezionali e con atto motivato, revocare concessioni già assegnate, rimborsando parti delle quote relative alle tariffe di utilizzo eventualmente già incassate, in proporzione

al periodo di mancato utilizzo.

Art. 4 – Disponibilità della palestra scolastica.

La palestra scolastica di proprietà comunale è disponibile, nel rispetto di indicazioni programmatiche e di coordinamento predisposte dall'Istituto Comprensivo, al di fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione sportivo, culturale, sociale e civile nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle richieste d'uso.

La palestra scolastica può essere richiesta in uso per lo svolgimento di una o più iniziative di carattere occasionale, straordinario o limitato nel tempo, ovvero per la conduzione di attività programmate su base annua o stagionale.

Il Responsabile del servizio pubblica apposito avviso pubblico che rende nota l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione in uso temporaneo e le relative modalità di presentazione.

Le richieste d'uso devono essere presentate per iscritto, su apposito modulo:

- a) almeno 20 giorni prima della data prevista di utilizzo per iniziative di carattere occasionale, limitate nel tempo e/o straordinarie (es. tornei, manifestazioni, etc.);
- b) almeno 20 giorni prima quando la richiesta di assegnazione in uso per lo svolgimento di una manifestazione sia abbinata alla domanda di patrocinio e/o contributo economico;
- c) entro il termine fissato dall'avviso pubblico per lo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale. La richiesta d'uso deve indicare il nominativo designato quale componente della Consulta di cui all'[art. 14](#).

Art. 6 – Concessione in uso per attività programmate su base annua o stagionale e piano orario di utilizzo.

Le richieste di concessioni in uso della palestra scolastica finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale vengono valutate dalla Consulta di cui all'[art. 14](#) secondo un ordine di precedenza che favorisca l'applicazione dell'[art. 3 c. 2](#).

Su indicazioni della Consulta per la gestione della palestra scolastica di cui al successivo [Art. 14](#), il Responsabile del servizio approva il piano di utilizzo della palestra, assegnandola ai richiedenti ([articolo 3](#) c.1.) e sottoscrivendo la concessione.

Nel caso di richieste superiori alla disponibilità, dopo aver tenuto conto di quanto disposto dall' [art 3](#) la Consulta stabilirà la priorità nell'uso della palestra diversificando le discipline sportive.

Eventuali richieste pervenute successivamente al termine fissato o successivamente all'approvazione del piano di utilizzo, potranno essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità della struttura già assegnate.

Art. 7 – Concessione in uso per attività occasionali, straordinarie o limitate nel tempo.

Le concessioni in uso della palestra scolastica possono essere finalizzate allo svolgimento di iniziative occasionali, straordinarie, o limitate nel tempo e vengono rilasciate tenuto conto del piano di cui all'[art. 6](#).

Art. 8 – La concessione

La concessione dà diritto al concessionario di utilizzare la palestra scolastica nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni ed agli orari in essa indicata e dietro corrispettivo delle tariffe stabilite ([art.12](#));

La concessione non dà diritto ad un uso esclusivo della palestra che può, relativamente ad uno stesso periodo, essere utilizzata da più concessionari, in giorni ed orari diversi.

La concessione in uso è subordinata alla sottoscrizione da parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni indicate nell'atto di concessione e a rispondere direttamente di eventuali danni a persone o a cose durante l'utilizzo degli impianti per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale.

Il presente disciplinare viene sottoscritto e allegato alla concessione per specifica presa d'atto ed approvazione di quanto disposto.

La concessione in uso può essere in ogni momento revocata in caso di morosità, di inosservanza degli impegni assunti dal concessionario, inadempienze e/o disservizi, ovvero qualora questi ponga in essere atti che costituiscano violazioni di leggi o di regolamenti.

La concessione verrà inoltre revocata dopo tre contestazioni effettuate per utilizzo non consono della struttura (ad es.: utilizzo in orari e giorni non autorizzati, uso scorretto e non decoroso degli impianti ed attrezzature, rottura o manomissione di attrezzature e ogni altro comportamento che rechi danno agli impianti ed attrezzature).

La concessione può inoltre essere sospesa o revocata, in ogni momento con preavviso di almeno dieci giorni, per esigenze di funzionalità didattica o strutturale dell'edificio scolastico su richiesta motivata da parte dell'Istituto Comprensivo.

In particolare si specifica che gli utilizzatori, se introducono negli spazi della palestra attrezzature mobili, di volta in volta, al termine dell'utilizzo dello spazio oggetto della concessione, dovranno provvedere alla loro tempestiva rimozione con la diligenza del caso.

La concessione non dà diritto all'utilizzo degli spazi comuni e a verde all'esterno dell'impianto, dove è vietato il parcheggio dei veicoli al fine di non intralciare eventuali mezzi di soccorso.

Art. 9 – Concessione in uso gratuito.

La palestra scolastica può in casi eccezionali e con parere della Giunta comunale, essere concessa gratuitamente in uso ad Associazioni ed enti senza finalità di lucro per la conduzione di attività e/o svolgimento di iniziative di elevato interesse pubblico e sociale, che per tale ragione abbiano ottenuto il Patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Attività autorizzate nella struttura

La palestra scolastica può essere concessa per uso:

- a) allenamento;
- b) campionati ed attività federali e di lega sportiva, comunali, intercomunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali, nonché campionati e tornei amatoriali;
- c) manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;
- d) attività motoria;
- e) attività sportivo-ricreative;
- f) attività di formazione e educative.

La concessione in uso è subordinata allo svolgimento di attività compatibili con le caratteristiche ambientali e strutturali degli impianti, con particolare attenzione alla capienza autorizzata dalla normativa di sicurezza.

Art. 11 – Custodia, sorveglianza e pulizia

I concessionari provvedono all'apertura e alla chiusura dei locali e sono responsabili della custodia della struttura, della salvaguardia dell'impianto, nonché per l'uso degli oggetti.

Ogni concessionario ha l'obbligo di controllare che all'interno dei locali della palestra non accedano persone estranee.

Per qualsiasi danno arrecato alle strutture, attrezzature e agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino è a carico del concessionario, da effettuarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla data di accertamento del danno. Ogni concessione d'uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento per i danni causati.

I concessionari assicurano il rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della Legge 11.11.1975 n. 584, relativa al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico.

Nelle manifestazioni sportive aperte al pubblico i concessionari sono responsabili del rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza, e devono acquisire, dalle competenti autorità, ogni autorizzazione, concessione o licenza relative al loro svolgimento.

I concessionari assumono l'obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture compresi gli accessi e in particolare degli spogliatoi e dei servizi igienici.

Qualora non sia possibile a tal fine – per l'uso continuativo degli impianti – la pulizia al termine dell'utilizzo di ogni turno, tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell'uso giornaliero degli impianti, suddividendone la spesa pro quota, in modo tale da consentire l'utilizzo degli impianti in tempo utile per il giorno successivo o comunque per l'uso scolastico. In caso di mancato accordo si ricorrerà all'arbitrato della Consulta di cui all'[art. 14](#).

Art. 12 – Tariffe e cauzione

L'utilizzo della palestra comporta il versamento di una cauzione, prima dell'inizio dell'utilizzo dell'impianto, e il pagamento di una tariffa oraria come stabiliti con delibera di Giunta comunale.

Le tariffe possono variare di anno in anno in base ai costi di gestione e agli obiettivi relativi alla politica socio/ricreativa definiti dall'Amministrazione Comunale.

È facoltà del concessionario rinunciare parzialmente o totalmente agli spazi ottenuti in concessione d'uso. La tariffa versata è rimborsabile o scorporabile dal calcolo dovuto solo se la comunicazione di rinuncia totale o parziale è comunicata almeno sette giorni prima dell'utilizzo previsto.

Per le concessioni in uso per attività programmate su base annua o stagionale a carattere continuativo, il pagamento deve essere effettuato in due scadenze:

- acconto entro il 31 gennaio pari all'importo preventivato per l'utilizzo dall'inizio della convenzione fino al 31 dicembre;
- saldo entro il 30 luglio per il periodo dal 1 gennaio al termine della convenzione, sulla base di un consuntivo e previa verifica delle ore effettuate.

Il mancato versamento delle tariffe dovute pregiudica la possibilità di richiedere successivi utilizzi delle strutture.

In caso di mancato utilizzo parziale o totale degli spazi ottenuti in concessione, è possibile la modifica o sospensione della concessione, in modo che le ore non utilizzate possano essere concesse in uso ad altre società/associazioni che ne facciano richiesta.

Non saranno addebitate le ore di mancato utilizzo solo per cause non imputabili al concessionario.

Art. 13 – Responsabilità, sorveglianza e sanzioni

Le associazioni utenti, nella persona del Presidente, sono civilmente e patrimonialmente responsabili di ogni conseguenza derivante dall'utilizzo delle palestre con esonero dell'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

Le associazioni, all'atto della richiesta delle strutture dovranno comunicare almeno due nominativi di responsabili, con relativo recapito, che avranno l'esplicito compito di verificare l'applicazione delle norme contenute nel presente documento.

Tutti i danni arrecati alle attrezzature saranno quantificati dall'Amministrazione comunale ed i costi saranno addebitati all'Associazione responsabile, o nel caso non fosse possibile individuarla, sarà ripartito tra le Associazioni utenti nel periodo in cui si è verificato il danno.

I responsabili delle Associazioni utenti hanno il dovere di informare gli uffici comunali dei danni arrecati o di danni rilevati alla struttura sportiva, entro il giorno successivo.

La palestra scolastica è affidata alla sorveglianza dell'Amministrazione comunale e dell'Istituto Comprensivo, i quali hanno a facoltà di effettuare verifiche dirette sulla corretta applicazione del presente disciplinare, hanno diritto al libero accesso alla palestra scolastica ed alle strutture sportive, durante l'attività del concessionario ed anche durante lo svolgimento di manifestazioni indette dagli stessi concessionari, senza ostacolarne lo svolgimento.

Prima della sottoscrizione della convenzione le Associazioni dovranno consegnare apposita polizza assicurativa di copertura infortuni e per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Art. 14 – Consulta per la gestione della palestra scolastica

Si costituisce la "Consulta per la gestione della palestra scolastica" con funzioni amministrative e tecniche previste nel presente disciplinare, a supporto del Responsabile del servizio, come punto di riferimento per le Associazioni, per favorire le opportunità di incontro e di confronto e, conseguentemente, facilitare il dialogo e migliorare le relazioni, al fine di trovare soluzioni per il miglior utilizzo della struttura, implementare le sinergie e, quindi, aumentare l'efficacia delle iniziative proposte al/sul territorio.

La Consulta è composta da:

- a) Assessore allo sport o suo delegato con funzione di Presidente
- b) Un rappresentante designato da ciascun capogruppo consigliere. La carica di consigliere comunale è compatibile con quella di componente la commissione.
- c) Un rappresentante designato da ciascuno dei richiedenti concessione in uso per attività programmate su base annua o stagionale (ultimo comma [art. 5](#)).

I componenti di cui ai punti a) e b) restano fissi fino alla loro sostituzione da parte di chi li ha nominati.

Le sedute della Consulta sono valide a tutti gli effetti anche in presenza di un numero inferiore della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alla Consulta è gratuita.

Art. 15 – Revoca atti

Ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con la presente normativa, deve ritenersi revocata.

Art. 16 – Disposizioni finali -Decorrenza

Il presente disciplinare entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.